

31895.



Sentenza/ordinanza n. 11/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta TONOLO Presidente

Maurizio MASSA Consigliere relatore

Daniela ALBERGHINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n° 31895 del registro di Segreteria, sul conto n. 64360, depositato il 22.08.2019, per il periodo di gestione dal 01/01/2018 al 31/12/2018, reso alla Città Metropolitana di Venezia da AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI Ufficio Provinciale di Venezia, quale agente contabile esterno della riscossione della IPT (imposta provinciale di trascrizione) e tasse automobilistiche, rappresentato e difeso dagli avv.ti Amelia Cuomo, Gennaro Terracciano, Stefania Rocca, Aureliana Pera e Francesco Guarino, con domicilio eletto in Roma Piazza San Bernardo n.101 (piano V);

VISTI gli atti del giudizio;

ALL'UDIENZA del giorno 15 novembre 2023, con l'assistenza del segretario Doriana Tornielli, data per letta la relazione del Consigliere relatore Maurizio Massa, presenti per la Città Metropolitana di Venezia e i sigg.ri Matteo Todesco e Stefania Fabris, sono stati sentiti l'Avv.to Francesco Balasso, su delega scritta dell'avv.to Gennaro Tarracciano,

	31895.	
	per AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – ACI e il rappresentante del Pubblico	
	Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca	
	Cosentino, che hanno concluso come da verbale.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	In data 22/08/2019, tramite il portale SIRECO, la Città	
	Metropolitana di Venezia ha depositato il conto giudiziale reso	
	dall'agente contabile esterno AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – Ufficio	
	Provinciale di Venezia relativo alla riscossione della IPT (imposta	
	provinciale di trascrizione) e tasse automobilistiche, esercizio 2018 a	
	cui veniva attribuito il n. 64360 nel sistema informativo in uso	
	(GIUDICO).	
	Con richiesta interlocutoria del 20/02/2023, inviata tramite PEC,	
	il Giudice istruttore ha richiesto al Responsabile del Servizio Economico	
	Finanziario della Città Metropolitana di Venezia, di trasmettere,	
	attraverso la piattaforma DAeD, la documentazione di seguito indicata,	
	fissando il termine di deposito al 27/03/2023:	
	1. il conto giudiziale, ricompilato su Mod. 21 del D.P.R. n.	
	194/1996, sottoscritto dall'agente contabile e parificato dal	
	Responsabile del Servizio Economico Finanziario con indicazione delle	
	riscossioni e dei versamenti di competenza dell'esercizio 2018 (il totale	
	delle riscossioni non quadra con il totale dei versamenti);	
	2. atto di concessione vigente nel 2018;	
	3. copia della documentazione giustificativa di riscossione;	
	4. copia delle quietanze o altra documentazione giustificativa di	
	versamento in Tesoreria;	
	2	

31895.

4. la documentazione giustificativa di versamento in Tesoreria;

5. in luogo della richiesta *"delibera di approvazione del conto"*,

l'indicazione del link dal quale scaricare il documento con gli allegati;

6. in luogo della richiesta *"relazione dell'organo di controllo*

interno ex art. 139, comma 2, Codice di Giustizia Contabile" alcune

considerazioni sulla gestione in oggetto espresse dal Responsabile del

Servizio Economico Finanziarie nella suddetta nota esplicativa con

allegati i verbali di verifica n. 02/2018, n. 03/2018 e n. 01/2019 del

gruppo ispettivo dell'Imposta Provinciale di Trascrizione;

7. la relazione del Collegio dei Revisori dei conti sul rendiconto

es. 2018.

Con la nota del 22/03/2023 il Responsabile del Servizio

Economico Finanziario della Città Metropolitana di Venezia ha

dichiarato quanto segue.

"Riguardo alla compilazione del predetto Mod. 21, si precisa che,

già lo scorso anno, con comunicazione acquisita al in data 21 gennaio

2022, ACI – PRA di Venezia ha reso noto che "al momento, non è

possibile trasmettere i dati degli importi riscossi e riversati, utilizzando

la modulistica MODELLO 21, specifica per la resa del conto giudiziale.

Ciò nelle more di conoscere l'orientamento espresso da una Corte dei

conti regionale a fronte di un apposito quesito posto

dall'Amministrazione Centrale circa l'applicabilità o meno ad ACI delle

norme relative all'obbligo di resa del conto giudiziale ed alla qualifica

stessa di agente contabile".

Con PEC del 02/05/2023, il Giudice istruttore ha richiesto al

	31895.	
	Responsabile del Servizio Economico Finanziario della Città	
	Metropolitana di Venezia di trasmettere, attraverso la piattaforma	
	DAeD, la comunicazione dell'ACI – PRA di Venezia acquisita in data	
	21/01/2022, successivamente trasmessa in data 3.5.2023.	
	In data 03/05/2023, il Responsabile del Servizio Economico	
	Finanziario della Città Metropolitana di Venezia ha trasmesso la delibera	
	del Consiglio Metropolitano n. 6 del 29/04/2019, ad oggetto	
	<i>"Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario</i>	
	<i>2018"</i> con la quale è stato approvato anche il conto giudiziale in esame.	
	Con memoria illustrativa depositata il 4 ottobre 2023 il Dirigente	
	dell'area economico-finanziaria della Città Metropolitana di Venezia ha	
	chiesto a questa Sezione giudicante:	
	di chiarire la qualifica o meno di "agente contabile" in capo	
	all'Automobile Club d'Italia (ACI) - Ufficio provinciale di Venezia e/o alla	
	Sede centrale dello stesso Ente, in merito alla gestione dell'Imposta	
	Provinciale di Trascrizione;	
	di esprimersi sull'iter procedimentale volto alla predisposizione	
	della relazione dell'organo di controllo interno di cui all'art. 139, comma	
	2, del Codice di giustizia contabile.	
	Con memoria di costituzione depositata il 12 ottobre 2023 la	
	difesa di AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI Ufficio Provinciale di	
	Venezia ha chiesto:	
	in via principale: di approvare i conti giudiziali completi	
	dell'attestazione di verifica, conferma e quietanza resa dalla Città	
	metropolitana di Venezia;	
	5	

31895.

sempre in via principale: di dichiarare l'insussistenza della qualifica di agente contabile dell'ACI;

in subordine: di dichiarare l'insussistenza dell'obbligo della resa del conto giudiziale da parte dell'ACI e della trasmissione della relazione degli organi di controllo ex art.139 comma 2 codice di giustizia contabile. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

In udienza, *"Con riferimento all'eccezione di assenza di maneggio materiale di danaro la Procura precisa che il giudizio di conto sul maneggio di denaro è previsto dalla legge e non necessariamente deve essere un maneggio materiale, ma può essere anche una disponibilità in senso solo giuridico.*

Fa presente che sulla qualifica di agente contabile degli uffici provinciali dell'ACI, inoltre, si è espressa recentemente anche la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Calabria con due pronunce del maggio 2023 dove viene ribadito che l'ACI non è un mero tramite tecnico tra gli utenti e la provincia, ma svolge tutta una serie di operazioni di liquidazione, di riscossione, di gestione di rimborsi e riversamenti.

Lo stesso art. 1, commi 418 e 419, della legge 190/2014 prevede l'obbligo per le Province e le Città metropolitane di riversare nell'apposito capitolo del Bilancio dello Stato determinati risparmi di spesa e il decreto ministeriale che ha dato attuazione a queste norme ha precisato che un primo recupero viene fatto valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Nel caso di mancato recupero è proprio l'ACI a dover procedere

31895.

riversando direttamente al Bilancio dello Stato e svolgendo, quindi, di fatto quelle funzioni che da sempre la giurisprudenza della Corte dei conti considera rilevanti ai fini della qualificazione di un soggetto quale agente contabile.

Per quanto riguarda "la sufficienza del controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 100 della Costituzione" che, secondo la Difesa, "farebbe venir meno la necessità di instaurare un giudizio di conto, il P.M. controbatte evidenziando come "l'ubi consistam" dell'attività della Corte dei conti è proprio la coesistenza di controllo e giurisdizione, funzioni che non sono assolutamente incompatibili tra di loro come dimostra il giudizio di parifica del rendiconto dello Stato o delle regioni dove le Sezioni Riunite giudicano con le formalità della giurisdizione o la possibilità di sollevare questioni di illegittimità costituzionale sia nell'ambito dei giudizi di parifica che in ambito di controllo preventivo.

Lo stesso riferimento all'autonomia finanziaria dell'Ente non prova nulla come dimostra l'esistenza di Enti pubblici non economici, quali ad es. le Università, che pur godendo di autonomia finanziaria sono comunque sottoposti al giudizio di conto, aspetto sottolineato anche dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 110/1970 e 114/1975 dove viene ribadita la necessità e inderogabilità del giudizio di conto ai fini di garanzia e di corretta gestione del denaro pubblico, indipendentemente da eventuali gradi di autonomia dell'Ente.

Le medesime considerazioni si possono fare anche con riferimento all'eccezione relativa alla predisposizione di una contabilità economico-patrimoniale da parte dell'Ente che escluderebbe la necessità di

31895.

presentazione del conto giudiziale, in quanto dal bilancio economico patrimoniale si ha una verifica dei costi e dei ricavi che non comporta l'esposizione dettagliata che caratterizza il conto giudiziale.

Il P.M. prosegue citando la sentenza della Corte dei conti, III Sez. centrale d'appello, che richiama a sua volta la sentenza della Cdc Sicilia n. 544/2017, nella quale viene precisata la natura pubblica di tutto il denaro che affluisce nelle casse dall'ACI.

Sempre con riferimento al maneggio del denaro come mera disponibilità giuridica il P.M. richiama le sentenze n. 211/1990 della Corte dei conti – 1^a sez. giuris. e SS.RR. in sede consultiva del 1999 che, con riferimento ai modelli del conto giudiziale da rendere in relazione alla vecchia imposta erariale di trascrizione precedente all'I.P.T., sottolineano come l'ACI sia tenuta a predisporre non solo il conto di cassa ma anche il conto di diritto.

Per quanto riguarda, invece, la relazione dell'organo di controllo interno, richiesta dall'art. 139 del C.g.c., che secondo la Città Metropolitana di Venezia non sarebbe necessaria sia perchè presente un gruppo ispettivo interno costituito ad hoc incaricato di effettuare verifiche trimestrali sulla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'IPT sia perché vi è il controllo successivo di regolarità ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, la Procura controbatte evidenziando come quest'ultimo tipo di controllo sia solo eventuale e a campione.

La Procura conclude chiedendo, previo accertamento incidentale della natura giuridica di agente contabile dell'ufficio provinciale dell'ACI

	31895.	
	di Venezia, l'integrazione del conto giudiziale mediante sottoscrizione	
	da parte dell'agente contabile e il successivo inoltro a questa Sezione	
	Giurisdizionale.	
	La difesa dell'ACI ha richiamato le conclusioni rassegnate in atti.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	Oggetto di questo giudizio è il conto n. 64360, depositato il	
	22.08.2019, per il periodo di gestione dal 01/01/2018 al 31/12/2018,	
	reso alla Città Metropolitana di Venezia da AUTOMOBILE CLUB	
	D'ITALIA - ACI Ufficio Provinciale di Venezia, quale agente contabile	
	esterno della riscossione della IPT (imposta provinciale di trascrizione)	
	e tasse automobilistiche.	
	Con memoria illustrativa depositata il 4 ottobre 2023, il Dirigente	
	del dipartimento economico finanziario della Città Metropolitana di	
	Venezia, ha riferito le circostanze di diritto e di fatto relative alla	
	posizione dell'Automobile Club d'Italia (ACI) – Ufficio provinciale di	
	Venezia rispetto alla riscossione e al riversamento dell'imposta	
	provinciale di trascrizione (IPT).	
	Con nota del 14-02-2018, a seguito dell'entrata in vigore del	
	d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, l'Amministrazione comunicava a questa	
	Sezione regionale la nomina del Dirigente del dipartimento economico-	
	finanziario della Città Metropolitana di Venezia, quale soggetto	
	responsabile del procedimento per la parificazione e il deposito dei	
	conti giudiziali presentati dagli agenti contabili della Città metropolitana	
	di Venezia, ai sensi dell'art. 139 del predetto codice di giustizia	
	contabile.	
	9	

31895.

A seguito della richiesta del 15-01-2019, della Città Metropolitana di Venezia, l'ACI (quale agente contabile esterno delle riscossioni dell'IPT e delle tasse automobilistiche), con nota del 18-01-2019, ha fornito all'Ente il "Modello 21" ex D.P.R. n. 194/1996 sottoscritto dal direttore ACI dell'Unità territoriale di Venezia, per successiva parifica.

Il conto veniva parificato con determinazione dirigenziale n. 787 del 13/03/2019, firmato dal Dirigente del dipartimento economico-finanziario della Città Metropolitana di Venezia, e infine approvato in allegato alla deliberazione consiliare n. 4 del 29/04/2019, relativa al rendiconto 2018, per essere trasmesso a codesta Corte con resa dell'applicativo SIRECO in data 22/08/2019.

Con decreto del Sindaco metropolitano n. 19 dell' 11 aprile 2019, l'Amministrazione effettuava un aggiornamento dell'elenco degli agenti contabili interni ed esterni, tenuti alla resa del conto giudiziale, e nominava l'Automobile Club d'Italia (ACI) - Ufficio provinciale di Venezia, nella persona del responsabile/dirigente pro tempore dell'Ente, quale agente contabile esterno per le attività di riscossione e riversamento dell'I.P.T..

In data 24 settembre 2019, con deliberazione consiliare n. 18, la Città metropolitana approvava, infine, ai sensi dell'art. 152 del d.lgs. n. 267/2000, il nuovo regolamento di contabilità, recante, al titolo V, la disciplina applicabile agli agenti contabili, prevedendo, per quanto di interesse in questa sede, che "Sono incaricati esterni: gli agenti della riscossione e tutti i soggetti a cui sono affidati i servizi di riscossione di

31895.

*entrate metropolitane, sia tributarie che patrimoniali .." (art. 24, co. 3)
(Allegato 5 – estratto del regolamento).*

*A partire dal conto relativo all'esercizio 2021, ACI-PRA non ha
più trasmesso i dati utilizzando il cd "Modello 21", limitandosi a
sottoscrivere e a trasmettere - con cadenza mensile ed annuale – i
propri prospetti ufficiali relativi all'I.P.T. nel format uniformemente
adottato per tutte le Province.*

*A fronte di ciò, dal 2022, la Città metropolitana acquisisce
soltanto il report annuale I.P.T. fornito da ACI, carente della forma di
cui al "Modello 21", sottoponendolo a parifica e a successiva
approvazione consiliare.*

L'ACI ha però fornito, come da prassi, su proprio format, il
Riepilogo IPT annuale – ENTRATEUSCITE IPT dell'anno 2018, firmato
dal rispettivo responsabile.

La Città metropolitana ha presentato al magistrato relatore
l'ulteriore documentazione e le delucidazioni richieste, con la sola
eccezione della prevista "relazione dell'organo di controllo interno ex
art. 139, comma 2, Codice di Giustizia Contabile adottato ai sensi
dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015 n. 124",

La Città metropolitana non ha presentato la relazione precisando
che:

a) i propri regolamenti in materia di contabilità e di sistema dei
controlli interni non dettano disposizioni al riguardo;

b) nelle relazioni del Collegio dei Revisori sul rendiconto viene
riportata l'analisi dell'andamento dell'IPT;

31895.

c) la determinazione di parifica dei conti giudiziali, adottata annualmente dal Responsabile del servizio finanziario, rientra, al pari di altri atti dell'Ente, all'interno del contingente delle determinazioni potenzialmente sottoponibili a controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000, secondo le modalità prestabilite nel c.d. Piano annuale di auditing, previsto e disciplinato dal citato regolamento sui controlli interni;

d) presso la Città metropolitana è attivo un Gruppo ispettivo *ad hoc*, incaricato di effettuare verifiche quadrimestrali sulla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'IPT, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del regolamento istitutivo dell'imposta.

Per la relazione ex art. 139, co. 2, d.lgs. n. 174/2016 è stato nominato il Segretario generale dell'Ente, quale organo di controllo interno ai sensi della norma appena citata.

Infine, il Dirigente del settore economico-finanziario della Città Metropolitana di Venezia ha segnalato che l'attività di rendicontazione e riversamento dell'I.P.T. da parte di ACI è sempre avvenuta con regolarità e completezza; non sono stati mai stati registrati ammanchi o altro tipo di problematiche.

A seguito di richiesta dell'Ente, ACI invia periodicamente i campioni di pratiche estratte dall'apposito gruppo ispettivo, per permettere alla Città metropolitana lo svolgimento degli ulteriori controlli previsti dal vigente regolamento in materia, anch'esso in corso di aggiornamento.

La difesa dell'ACI ha svolto le seguenti argomentazioni difensive.

31895.

Innanzitutto ha precisato che l'ACI è un Ente pubblico non economico a base associativa, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n.70.

Esso costituisce la federazione degli Automobile Club provinciali e locali (di seguito AC Locali) regolarmente costituiti sul territorio ed è la Federazione sportiva nazionale riconosciuta dalla Fédération Internationale de Automobile — FIA - e dal Coni di cui è componente.

L'ACI è istituzionalmente preposto alla rappresentanza e tutela degli interessi generali dell'automobilismo italiano.

In tale contesto, ACI fornisce i servizi istituzionali statutariamente previsti ai soci ed agli automobilisti in genere e cura tutta una serie di servizi pubblici in campo automobilistico per conto dello Stato, degli enti locali e di altre pubbliche amministrazioni.

L'ACI, per la sua attività ed organizzazione non riceve contributi o finanziamenti da parte dello Stato o di altra pubblica amministrazione, fatta eccezione per un modesto contributo erogato dal CONI nella sua veste di Federazione Sportiva nazionale, finalizzato allo svolgimento ed alla promozione dell'attività sportiva automobilistica.

Tutte le sue risorse economiche derivano da corrispettivi per l'erogazione di servizi e/o prestazioni ai cittadini, ai soci ed alle altre pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda, in particolare, i cd. servizi delegati, l'Ente gestisce per conto dello Stato il Pubblico Registro Automobilistico — PRA (regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436), i cui servizi vengono remunerati senza alcun concorso a carico del bilancio dello Stato, sulla

31895.

base delle tariffe e degli emolumenti stabiliti per ciascuna formalità a carico del richiedente ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187. Inoltre, l'ACI fornisce alle Regioni convenzionate i servizi di gestione e controllo delle tasse Automobilistiche.

In considerazione di questa sua completa autonomia finanziaria, l'ACI e gli Automobile Club non sono ricompresi nel Conto Consolidato della Pubblica Amministrazione e, conseguentemente, non sono inseriti negli elenchi dei relativi Enti ed Organismi predisposti annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'att.1, comma 3, della legge n.196/2009.

La difesa pone in evidenza che l'ACI è destinatario di una specifica disciplina derogatoria (art. 2, comma 2 bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125) e gode di specifica autonomia regolamentare.

Inoltre, ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, relativo al riordino del sistema degli enti pubblici nazionali e, in particolare, in virtù dell'art. 13, comma 1, lett. o), l'ACI e gli AC locali hanno adottato la contabilità economico-patrimoniale con richiamo ai principi civilistici.

Sulla base delle osservazioni precedenti la difesa esclude anche la sussistenza dell'obbligo della resa del conto da parte delle banche che gestiscono la cassa principale o le casse separate dell'ACI, essendo la liquidità una componente essenziale del conto patrimoniale e, di conseguenza, del bilancio basato sulla contabilità economico-patrimoniale.

Con riferimento all'attività svolta dall'ACI nella qualità di gestore del PRA — Pubblico Registro Automobilistico, per conto dello Stato, la

31895.

difesa sostiene che l'Ente effettua una funzione di mero tramite fra gli utenti, gli studi di consulenza automobilistica e gli enti percettori della IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) e della imposta di bollo dovute per la trascrizione nei registri del PRA degli eventi giuridici degli autoveicoli.

L'ACI cura la gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) per conto delle Amministrazioni Provinciali e delle Città Metropolitane e la relativa rendicontazione viene prodotta ed inoltrata loro per via telematica, ai sensi dell'art.145 del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e con cadenza mensile ed annuale, mediante riepiloghi riportanti i dati delle riscossioni, dei versamenti, nonché dei recuperi e dei rimborsi effettuati.

La difesa precisa che per il 90% delle pratiche automobilistiche (curate dagli studi di consulenza automobilistica ex legge 241/1990) le somme ad esse connesse (IPT, imposta di bollo, emolumenti ACI e diritti della Motorizzazione Civile) vengono veicolate attraverso il sistema PagoPA che provvede a riversare direttamente all'Erario l'imposta di bollo, alla Motorizzazione i suoi diritti ed all'ACI i suoi emolumenti nonché la IPT, la quale ultima viene immediatamente riversata dall'ACI alle province di competenza.

Per il restante 10% di pratiche automobilistiche (presentate direttamente agli sportelli del PRA) le somme ad esse connesse vengono introitate con pagamento elettronico ed immediatamente trasferite, nei termini di legge e sempre per via telematica, all'Erario (imposta di bollo), alle province di competenza (per PIPI) ed alla

31895.

Motorizzazione Civile (pet i suoi diritti).

L'ACI, infatti, non ha alcuna disponibilità delle suddette somme che, peraltro, non assumono mai dimensione cartacea essendo veicolate in formato elettronico.

Così anche per le tasse automobilistiche, in quanto dal 1° gennaio 2019, tutte le riscossioni ordinarie o collegate alle azioni amministrative da parte delle Regioni/Province Autonome per il recupero dell'evasione fiscale in ambito tasse automobilistiche, sono gestite da PagoPA con riversamento diretto sui conti correnti degli Enti titolari del tributo per cui l'ACI non svolge alcun ruolo, neanche di tramite, per l'incasso diretto delle tasse automobilistiche in favore degli Enti titolari del tributo.

Pertanto, la difesa nega che l'ACI possa essere considerato agente contabile nell'esercizio delle sue funzioni perché le somme incassate per le pratiche automobilistiche vengono immediatamente o in tempi brevissimi riversate agli Enti titolari del tributo e su di esse ACI non ha alcuna disponibilità né potere di gestione mentre alcune altre somme vengono direttamente incassate dagli Enti percettori attraverso il sistema PagoPA senza alcun passaggio in ACI.

A riguardo, la difesa richiama la sentenza n. 280/2017 resa dalla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Toscana secondo cui *"La qualifica di agente contabile si correla al materiale maneggio di denaro pubblico"*, e la nozione di agente contabile di cui all'art. 178 del regolamento per la contabilità generale dello Stato (R.D. 827/1924), lett. e), che comprende, tra l'altro, *"tutti coloro che, anche senza legale*

31895.

autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato”.

In questo senso l'attuato maneggio genera *ex se* l'imprescindibile obbligo dell'agente a rendere giudiziale ragione della gestione, attraverso la presentazione di un documento contabile che dia contezza della stessa e delle sue risultanze (Corte dei conti, Sez. I, sent. n. 216/2008, Sezione Giurisdizionale Lazio, sent. n. 1784/2002, Sezione Giurisdizionale Lombardia sent. n. 153/2007, Sezione Giurisdizionale Campania sent. n. 3876/2007). L'effettivo maneggio costituisce, pertanto, elemento necessario e sufficiente all'indicata qualificazione dell'agente, nonché attività differenziale del medesimo rispetto agli agenti c.d. amministrativi, ai quali resta affidata una funzione meramente deliberatoria ed ordinatoria di spesa (c.d. disponibilità giuridica di beni e di denaro pubblico) e che possono essere tenuti alla presentazione di conti amministrativi (Corte dei conti, Sez. I app., sent. n. 434/2008).

Il solo fatto che l'ACI è in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione non giustifica l'attribuzione della qualifica di agente contabile e dunque tenuta in proprio alla resa del conto giudiziale.

Secondo la difesa, l'ACI è "*incaricata fiduciaria*" dell'Amministrazione e, dunque, operante non in proprio ma per conto dell'Amministrazione provinciale e a cui l'ACI è tenuta a rendere ragione, correntemente, di tutte le operazioni svolte, rimettendo alla Città Metropolitana di Venezia ogni informazione e documentazione utile per il riscontro delle operazioni e per la compilazione del conto

31895.

giudiziale.

Infatti, i riepiloghi annuali o mensili che ciascun PRA invia alla propria Provincia hanno valore di "rendiconti amministrativi" dell'IPT e scaturiscono direttamente dal sistema gestionale del Pubblico Registro Automobilistico; essendo prodotti unitamente al Registro Progressivo, forniscono alle Amministrazioni Provinciali ed alle Città Metropolitane tutte le informazioni necessarie per rendere i propri cd. "conti giudiziali"; le informazioni contenute nei suddetti riepiloghi sono analoghe a quelle fornite con i conti giudiziali, in termini di valori incassati e versati.

La difesa precisa anche che il rapporto tra ACI e la Città Metropolitana di Venezia non assume, sul piano contabile, un apprezzabile rilievo esterno, ma riveste valenza solo interna, rimanendo confinato sul piano amministrativo.

Sulla base delle considerazioni difensive sopra esposte, la difesa dell'ACI ha negato l'attribuzione all'ACI della qualifica di agente contabile e ha altresì negato la sussistenza dell'obbligo di presentazione del conto giudiziale nonché di trasmissione della relazione degli organi di controllo, fermo restando gli obblighi di rendiconto e gli altri adempimenti cui è tenuta in sede amministrativa.

Questo Giudice rileva che il *petitum* effettivo di questo giudizio e la *causa petendi* sono sostanzialmente identici a quelli dedotti nel giudizio della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria concluso con sentenza n. 58 del 2023, sulla base di una motivazione logico - giuridica pienamente condivisa anche da questo Giudice, da cui non ha

31895.

motivo di discostarsi e a cui fa espresso rinvio.

Pertanto, la domanda formulata dalla parte convenuta rivolta all'accertamento della mancanza della qualifica di agente contabile e tantomeno dell'obbligo di resa del conto giudiziale, ad avviso di questa Sezione, deve essere rigettata alla luce della recentissima sentenza-ordinanza n. 58 del 2023 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, a cui si fa richiamo e integrale riferimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera D, del c.g.c. nonché dell'art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. secondo cui *"la motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa."*

In ogni caso, secondo la citata sentenza, "l'Acì è da ritenere agente contabile posto che a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, l'attività dalla stessa svolta per conto all'amministrazione provinciale non può considerarsi una mera attività di intermediazione, di mero tramite tecnico-telematico, tra gli utenti, che si avvalgono degli sportelli telematici dell'automobilista, e la provincia.

Infatti, l'attività svolta da ACI, soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 11 del R.D.L. n. 436, di gestione dell'IPT è attività complessa che comporta l'adempimento delle operazioni di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta da riversare poi all'ente titolare del tributo.

Sicché la circostanza che le attività sopra descritte, le quali

31895.

evidentemente comportano il maneggio, per conto dell'ente impositore, del danaro pubblico oggetto dell'assolvimento dell'imposta di trascrizione, siano svolte in forma telematica e che l'ACI non detenga materialmente il denaro riscosso in virtù del sistema di pagamento telematico, non comporta che l'ente non sia da annoverare tra gli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale".

Ciò trova conforto nel punto 4 dell'allegato 4/2 del D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, nel testo vigente il 1° gennaio 2018 che regola la riscossione e il versamento delle entrate e che prevede che, tra l'altro che le modalità di attuazione della "riscossione" debbano rispettare i seguenti principi:

- certezza della somma riscossa e del soggetto versante;*
- certezza della data del versamento e della causale;*
- registrazione cronologica dei versamenti ed immodificabilità delle registrazioni stesse;*
- costante verificabilità delle somme incassate e corrispondenza delle giacenze con le scritture contabili;*
- obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi;*
- divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti;*
- tracciabilità delle operazioni nel caso di utilizzo di strumenti informatici anche in riferimento all'identificazione degli operatori" e che "gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono*

31895.

rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere.

Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.

L'operazione di "parificazione" consiste nella verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente.

Gli agenti contabili devono tenere un registro giornaliero delle riscossioni e versare all'amministrazione per la quale operano gli introiti riscossi secondo la cadenza fissata dal regolamento di contabilità.

Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di esercizio del riscontro contabile e le modalità di riscossione e successivo versamento in tesoreria delle entrate a mezzo degli agenti della riscossione."

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, questa Sezione deve pronunciare sentenza dichiarativa della qualifica di agente contabile della parte convenuta.

Tuttavia, per quanto riguarda l'acquisizione della relazione ex art. 139, comma 2 del c.g.c. specificamente riferita al conto giudiziale oggetto di questo giudizio essa deve essere redatta secondo i criteri indicati nella ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023:

31895.

"...la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà;

- ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione;

- il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo;".

"... l'esame della relazione prodotta, cioè della sua congruità, completezza e pertinenza, sia rimessa, in via istruttoria, al Magistrato relatore, nell'ambito del "giudizio di conto" avviatosi con la presentazione del conto medesimo.".

Per quanto riguarda le spese di lite, se ne deve disporre la compensazione integrale, per la novità della questione trattata in questo giudizio.

	31895.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il	
	Veneto, non definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA	
	che l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI, Ufficio Provinciale di	
	Venezia, è agente contabile esterno della riscossione dell'imposta	
	provinciale di trascrizione "IPT" e tasse automobilistiche spettanti alla	
	Città Metropolitana di Venezia e quindi obbligato al deposito del conto	
	giudiziale n. 64360 per il periodo di gestione dal 01/01/2018 al	
	31/12/2018 depositato il 22.08.2019.	
	ORDINA	
	alla Procura Regionale di integrare il contraddittorio nei confronti	
	della Città Metropolitana di Venezia, in persona del Sindaco	
	metropolitano in carica, legittimato passivo per l'acquisizione della	
	relazione ex art. 139, comma 2, del c.g.c., specificamente riferita al	
	conto giudiziale oggetto di questo giudizio e redatta secondo i criteri	
	indicati nella motivazione del presente provvedimento.	
	FISSA	
	per il deposito, presso la segreteria di questa Sezione, della	
	relazione di cui in parte motiva il termine di giorni sessanta dalla	
	comunicazione della presente ordinanza.	
	La predetta relazione andrà rimessa al Magistrato Relatore, per	
	l'esame di competenza, nell'ambito dell'incardinato giudizio di conto.	
	Spese legali e di giudizio al definitivo.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	23	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]